

n. 2282/2018 R.G.



**TRIBUNALE DI AVELLINO  
SECONDA SEZIONE CIVILE**

nella persona del giudice monocratico  
dr. Giuseppe De Tullio

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 6.6.2018,

OSSERVA:

**§ - I**

---

Michelangelo Ciarcia ha richiesto, in via preliminare, nell'ambito del giudizio di merito, la misura anticipatoria prevista dall'art. 23 co. II cod. civ. ("*... disporre la sospensione della validità ed efficacia delle votazioni del Segretario della Federazione Provinciale del Partito Democratico di Avellino, dell'Assemblea Provinciale e della relativa convocazione, del Presidente dell'Assemblea e del Tesoriere, e delle relative cariche, e delle votazioni delle Assemblee dei Circoli del 22 e 23 aprile 2018 e dei relativi risultati, e di ogni altro atto indicato in epigrafe, adottando ogni opportuno provvedimento cautelare, al fine di impedire agli eletti l'esercizio dei poteri connessi alle cariche e di avvalersi del nome e del simbolo del Partito Democratico.*").

Il Tribunale rileva che lo strumento processuale prefigurato dall'art. 23 co. III cod. civ. non ha propriamente natura cautelare, sicchè non devono essere presi in considerazione i presupposti tipici del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*. Vengono in rilievo, piuttosto, quei "*gravi motivi*" che la norma citata evoca, affinché il giudice possa adottare il provvedimento di tutela immediata.

La precisazione che precede si rende necessaria al fine di circoscrivere e di delimitare l'esatto ambito di valutazione entro il quale a questo Tribunale è consentito delibare le doglianze avanzate da Michelangelo Ciarcia, in funzione della richiesta sospensione.

Le numerose e variegate violazioni prospettate dall'attore non assumono – allo stato degli elementi di conoscenza offerti al Tribunale in questa fase introduttiva del giudizio – carattere di gravità.



Sui punti di contestazione sollevati dal Michelangelo Ciarcia si è già avuta una pronuncia interlocutoria della Commissione Nazionale di Garanzia del Partito Democratico (CNG) del 4.5.2018, la quale, nel disporre un supplemento di istruttoria, mediante l'audizione dei due sub-commissari, che hanno gestito le procedure di tesseramento e la redazione delle anagrafi, nonché del Presidente della Commissione Regionale di Garanzia, ha espressamente concesso alla Commissione provinciale per il Congresso di Avellino la facoltà di celebrare l'assemblea, nelle more della decisione di merito. Ciò significa che quell'organo interno di ultima istanza, da un lato, non ha ritenuto la sussistenza di violazioni evidenti e macroscopiche, né dell'atto costitutivo o dello statuto del Partito Democratico, né delle operazioni di convocazione e di formazione della volontà delle assemblee dei circoli locali, tali da imporre, in via immediata, la caducazione degli atti fino a quel momento compiuti, secondo le richieste di Michelangelo Ciarcia; e, dall'altro lato, ha espresso la decisione che l'assemblea provinciale del partito potesse avere luogo, in tal modo riconoscendo la legittimità del processo di formazione della volontà degli iscritti nella prospettiva delle imminenti elezioni del Sindaco di Avellino.

Risulta, poi, del tutto non verificabile, da parte di questo Tribunale, se la mancata partecipazione di circa il 70% degli aventi diritto alle votazioni del 22 e 23 aprile 2018 sia stata dovuta – come sostiene Michelangelo Ciarcia – alla mancata od irregolare convocazione oppure piuttosto a scelte di natura politica, che connotano il normale svolgimento della vita democratica di un partito, oppure ancora ad una fisiologica disaffezione dei votanti. Così come è del tutto arbitraria e non dimostrata la circostanza che esso Ciarcia sia *“espressione dei due terzi del partito”*, la cui componente non ha esercitato il diritto di voto.

Non costituisce grave motivo per la sospensione neanche la circostanza – addotta dall'attore – che il Segretario Provinciale, Guglielmo Di Giuseppe, *“può utilizzare il simbolo e agire in nome del partito durante la campagna elettorale e, immediatamente dopo la stessa, con l'indicazione dei soggetti che potrebbero ricoprire, in caso di successo, l'incarico di assessore.”*. Il simbolo del Partito Democratico, infatti, non viene utilizzato in via esclusiva da Guglielmo Di Giuseppe, ma anche dallo stesso Michelangelo Ciarcia, avendo entrambi provveduto al deposito del contrassegno, presso il Comune di Avellino, in data 12.5.2018. Peraltro, la rappresentanza del partito, collegata alla carica di Segretario Provinciale, costituisce un effetto naturale della scelta operata da parte degli elettori nelle tornate del 22 e 23 aprile 2018, e non può certamente configurarsi come un pregiudizio per gli iscritti, né per l'attore stesso, al quale non viene affatto disconosciuta l'appartenenza al Partito Democratico di Avellino, né l'esercizio dei suoi diritti. L'indicazione degli assessori, in caso di successo elettorale, costituisce, poi, una mera proposta, essendone affidata la scelta e la successiva nomina al Sindaco, al quale va ricondotta la responsabilità politica della preferenza.



Ancora più generica ed inconsistente si manifesta la deduzione che la permanenza nella carica di Segretario Provinciale di Giuseppe Di Guglielmo *“certamente determinerebbe una vera e propria “diaspora tra gli iscritti” che già si sono determinati a non partecipare al congresso.”*. I contrasti, talvolta anche aspri, all’interno di un partito costituiscono la normalità nell’articolarsi della dialettica democratica e nel legittimo tentativo di affermare i valori ideologici dei suoi componenti, cosicchè le contrapposizioni tra gli iscritti non possono essere assunte a motivo per un intervento di natura giudiziaria, specie ove – come avviene nel caso di specie – manchino evidenze conclamate e sicure in ordine all’illegittimità delle operazioni di voto interne.

---

§ - II

Le parti vanno rimesse alla prima udienza, già fissata con l’atto di citazione al 10.11.2018 e differita d’ufficio al 14.11.2018.

---

P.Q.M.

Il Tribunale, così provvede:

1. rigetta la domanda di Michelangelo Ciarcia di sospensione della validità delle operazioni assembleari e di voto, come indicate nell’atto di citazione;
2. rinvia alla prima udienza del 14.11.2018;
3. manda la Cancelleria per le comunicazioni di questa ordinanza alle parti.

Avellino, 9 giugno 2018

Il Giudice  
dr. Giuseppe De Tullio

